

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APR. 2002

ADDI' 19 APR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENTI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - DIONISI - IANNARILLI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N° -469-

OGGETTO: Approvazione dello schema di Contratto di Servizio per gli anni 2002 e 2003, da stipularsi fra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A., Direzione Regionale Lazio, in qualità di attuale concessionaria dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in attuazione degli articoli 9 e 19 del D. Lgs n. 423 del 19 Novembre 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 400 del 20 Settembre 1999.



OGGETTO: Approvazione dello schema di Contratto di Servizio per gli anni 2002 e 2003, da stipularsi tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A., Direzione Regionale Lazio, in qualità di attuale concessionaria dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, in attuazione degli articoli 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997, come modificato dal Decreto Legislativo n. 400 del 20 Settembre 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n° 422
VISTO il Decreto Legislativo 20 settembre 1999 n° 400
VISTA la Legge Regionale 16 luglio 1998 n° 30
VISTO il D.P.C.M. 16 Novembre 2000

PREMESSO che il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n° 422 e successive modificazioni ed integrazioni prevede all'art. 9, comma 1, che la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. avvenga con decorrenza 1° giugno 1999;

PREMESSO che il richiamato Decreto Legislativo n° 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 9, commi 2 e 3, prevede che le Regioni subentrino allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.A., ora Trenitalia S.p.A. e stipolino entro il 31.12.2000 i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19 del Decreto medesimo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20 Dicembre 1999, con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Lazio, unitamente allo schema di "Contratto di Servizio regionale";

TENUTO CONTO che l'articolo 4 dell'Accordo di Programma stabilisce che la Regione, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 422/97 e successive modificazioni, con le risorse di cui all'articolo 3 del citato Accordo, finanzia un Contratto di Servizio biennale 01/01/2002 - 31/12/2003;

VISTO il D.P.C.M. del 16 Novembre 2000, con il quale sono state individuate e trasferite alle Regioni le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30, relativo all'attribuzione di funzioni e competenze alla Regione in materia di trasporto pubblico locale e gli articoli 24, 25 e 26 della legge medesima, recanti norme sulle finalità, sulle caratteristiche e sui contenuti cui i contratti di servizio devono conformarsi;

CONSIDERATO che tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Trenitalia S.p.A. hanno avuto luogo numerosi incontri a seguito dei quali si è giunti alla definizione di uno schema di Contratto di Servizio e dei suoi Allegati;



TENUTO CONTO che lo schema di Contratto di Servizio prevede, per ciascun anno di riferimento, la fornitura da parte di Trenitalia S.p.A. di servizi ferroviari valutati in 17,31 milioni di treni*km + bus*km a fronte di un corrispettivo annuo di € 163.871.774,00;

VISTA la nota n° 931/SP del 26 Marzo 2002 di Trenitalia S.p.A. - Direzione Regionale Lazio - con la quale la predetta Società ha trasmesso all'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici la copia dello schema di Contratto di Servizio e relativi Allegati, sottoscritta per accettazione;

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

- Di approvare lo schema di Contratto di Servizio e i relativi Allegati, che si considerano parte integrante della presente Deliberazione, da stipularsi tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. per l'esercizio, da parte della Società medesima, dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2002 e 2003, ai sensi degli articoli 9 e 19 del Decreto Legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997 e successive modificazioni;
- Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti *pro tempore* alla stipula del suddetto Contratto.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

22 APR. 2002





DTR.CCS.RL. 00 1380

Divisione Trasporto Regionale
Direzione Regionale Lazio
il Direttore

Regione Lazio
Assessorato ai Trasporti e
Lavori Pubblici
On.le Assessore
Dott. Francesco Aracri
ROMA

Dipartimento Mobilità e Trasporti
Sig. Direttore Vicario
Dott. Guido Ferrari Tioili
ROMA

Roma 26 MAR. 2002

Oggetto: Contratto di Servizio Regione Lazio/Trenitalia SpA anni 2002-2003.

A conclusione del lavoro tecnico, svolto dai rappresentanti di questa Direzione e dai funzionari di codesto Assessorato, si trasmette alle SS.LL. il testo del Contratto di Servizio 2002-2003 ed i relativi allegati. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

Sf
8.3.2002

REGIONE LAZIO	
DIREZIONE REGIONALE LAZIO	
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI	
SDF	
27 MAR 2002	
Viale Costantino V - 00182 Roma	
Trenitalia SpA - Gruppo Penale della	
Cap. Soc. Lit. 1.000.000.000	
Insc. al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)	
Cod. Fisc. 2.016.001.0000	

Enrico Scifano
Enrico Scifano

931/59



ALLEG. alla DELIB. N. 469
13 MAR 2002



TRENITALIA

*Il presente schema di contratto è
composto da n° 26 pagine numerate
da 1 a 26*

SCHEMA

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'ASSESSORE
Avv. Francesco Aracri

REGIONE LAZIO - TRENITALIA SPA

L'anno duemiladue il mese di _____, il giorno _____ alle
ore _____ in Roma Via Cristoforo Colombo 212, nella sede della Regione
Lazio, innanzi a me Dr. _____, Ufficiale rogante
dell'Amministrazione Regionale sono comparsi per:

La Regione Lazio, Codice Fiscale : 80143490581 di seguito denominata "Regione", in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, nella persona del Dr. Guido Ferrari Tioli, nato a Roma il 22 Aprile 1942, Cod. Fiscale FRR GDU 42D22 H501M, Direttore Vicario della Direzione regionale Mobilità e Trasporti dell'Assessorato Trasporti e Lavori Pubblici, giusta delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ domiciliato per la carica in Roma Via Capitan Bavastro n. 108;

TRENITALIA S.p.A., di seguito denominata per brevità TRENITALIA, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, proprietaria del ramo d'azienda per le attività di trasporto come da atto di compravendita del 28.11.2000 - Rep. 61058 Rog. 11863 -, attuale soggetto subentrante nel rapporto concessorio Stato/FS per la gestione delle attività connesse all'erogazione dei servizi ferroviari regionali e locali - licenza per l'esercizio del trasporto ferroviario n. 1 del 23.05.2000 rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione; certificato di sicurezza n. 2/2000 del 30.05. 2000, nella persona del



IL DIRETTORE VICARIO
DEL DIPARTIMENTO 6
(Dr. Guido FERRARI TIOLI)

IL RESPONSABILE DEL PROCED.

P.I. Michela Natale Spadavecchia

_____ nato a _____ il
_____, Cod. Fiscale _____, domiciliato
per la carica in _____ Via _____, come da mandato
conferito dal Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A. nella seduta
del giorno _____, nella sua qualità di _____,
della cui identità personale sono certo, i quali con il mio consenso rinunciano
all'assistenza dei testimoni.

Su richiesta dei comparenti ho provveduto a redigere l'atto di seguito
riportato, redatto in conformità della Deliberazione della Giunta Regionale n.
_____ del _____.

Premesso che

1. Il contesto normativo di riferimento relativamente al Trasporto Pubblico
Locale è stato definito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- ✓ Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni
- ✓ Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, di attuazione dell'art.
4 comma 4 della L. 59/97 e Decreto Legislativo n. 400 del 20 settembre 1999
- ✓ Legge Regionale n. 30 del 16 luglio 1998
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000
- ✓ Legge Regionale n. 35 del 29 dicembre 2001

2. Le fonti di finanziamento necessarie all'erogazione del corrispettivo
dovuto dalla Regione a Trenitalia S.p.A., sono state definite nell'ambito dei
provvedimenti di seguito richiamati:

- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000
- ✓ Leggi Regionali del Bilancio di previsione 2002 n. _____ del
_____ c n. _____ del

Q

3. La nota della Regione Lazio n. 4698/SP del 28.12.2001 con la quale, in attesa della stipula del presente Contratto, è stato richiesto a Trenitalia S.p.A. di continuare ad espletare il servizio ferroviario ai sensi dell'art. 3 del Contratto di Servizio Sperimentale stipulato per l'anno 2001.

4. Il Contratto di Servizio, secondo le previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

5. Le parti riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per:

- ✓ la valutazione di costi e ricavi per linea
- ✓ la rilevazione dei carichi sui treni
- ✓ il monitoraggio della qualità del servizio erogato
- ✓ la rilevazione della soddisfazione dei clienti-utenti (qualità percepita).

6. Le parti riconoscono la necessità di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio, presupposto indispensabile per una politica della mobilità compatibile con gli obiettivi ed i vincoli della finanza pubblica.

7. Le parti riconoscono che il Contratto di Servizio è lo strumento funzionale al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ed al suo adeguamento alle esigenze della clientela, nel rispetto delle linee-guida stabilite dall'Amministrazione regionale riconducibili, tra gli altri, ai seguenti aspetti:

- ✓ trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo;
- ✓ valorizzazione del ruolo della rete e dei servizi ferroviari;

- ✓ adeguamento del Sistema Tariffario Integrato a Zone Metrebus agli scenari di riferimento e alla normativa vigente;
 - ✓ ristrutturazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell'intermodalità;
 - ✓ incremento del livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie;
 - ✓ incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;
 - ✓ risanamento ambientale ed incremento dei livelli di sicurezza pedonale e veicolare;
8. Lo Stato e la Regione Lazio hanno sottoscritto l'Accordo Quadro e l'Accordo di Programma in data 22.12.1999.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente **Contratto di Servizio**, di seguito nominato per brevità «**Contratto**».

Art. 2

(Struttura del Contratto)

1. Il Contratto si articola in cinque parti secondo la seguente struttura logica:

Parte Prima - Durata e Oggetto

Art. 3: Durata; Art. 4: Oggetto; Art. 5: Prestazioni; Art. 6: Comitato Tecnico di Verifica e Gestione del Contratto; Art. 7: Flessibilità del programma di esercizio; Art. 8: Interruzione dei servizi

Parte Seconda - Obiettivi

Art. 9: Parametri gestionali; Art. 10: Scheda servizi;

Parte Terza - Impegni programmatici delle parti

Art. 11: Politica del trasporto; Art. 12: Politica tariffaria; Art. 13: Politica della qualità dei servizi; Art. 14: Rapporti con Associazioni/Istituzioni/Enti locali/Grandi Clienti/Clienti; Art. 15: Attività di comunicazione; Art. 16: Gestione dei servizi; Art. 17: Identificazione servizi regionali e logo regionale.

Parte Quarta - Sistema di monitoraggio

Art. 18: Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali; Art. 19: Monitoraggio della qualità del servizio; Art. 20: Rispetto degli impegni; Art. 21: Sistema delle penali; Art. 22: Sistema degli incentivi; Art. 23: Tempi del monitoraggio; Art. 24: Pianificazione comune

Parte Quinta - Disposizioni Varie

Art. 25: Clausole fiscali; Art.26: Controversie tra le parti

PARTE PRIMA : DURATA E OGGETTO

Art. 3

(Durata)

Il Contratto ha durata biennale: è valido per tutto l'anno 2002 e fino al 31.12.2003

Art. 4

(Oggetto)

1. Il Contratto disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, i rapporti tra la Regione Lazio e Trenitalia in merito all'esercizio del trasporto ferroviario di persone, in ambito regionale e locale di cui alle relazioni di traffico di seguito elencate:

- ✓ Roma - Napoli (tratta Roma - Formia)
- ✓ Roma - Fiumicino Aeroporto
- ✓ Fiumicino - Orte
- ✓ Roma - Avezzano
- ✓ Roma - Viterbo
- ✓ Roma - Albano Laziale
- ✓ Roma - Frascati
- ✓ Roma - Ciampino
- ✓ Roma - Velletri
- ✓ Roma - Grosseto
- ✓ Roma - Cassino
- ✓ Roma - Minturno
- ✓ Roma - Nettuno
- ✓ Terracina - Priverno
- ✓ Orte - Viterbo
- ✓ L'Aquila - Rieti
- ✓ Sora - Roccasecca

2. Tenuto conto dello sviluppo delle competenze legislative e dell'organizzazione dei servizi su network regionale, le sette principali relazioni di traffico denominate nell'accordo del 7.2.1994 "fm ferrovie metropolitane" avranno, a partire da giugno 2002, una nuova denominazione in "fr ferrovie regionali", con numerazione da *fr1* a *fr 8* come di seguito indicato:

- ✓ *fr1* Orte/Fara Sabina- Fiumicino Aeroporto
- ✓ *fr2* Roma - Guidonia/Tivoli
- ✓ *fr3* Roma - Cesano/Viterbo

- ✓ *fr4a Roma - Albano.*
- ✓ *fr4f Roma - Frascati*
- ✓ *fr4v Roma - Velletri*
- ✓ *fr5 Roma - Civitavecchia*
- ✓ *fr6 Roma - Frosinone/Cassino*
- ✓ *fr7 Roma - Formia/Minturno*
- ✓ *fr8 Roma - Nettuno.*

Risultano inoltre componenti del network ferroviario regionale:

- ✓ Roma Termini – Fiumicino Acroporto
- ✓ Terracina - Priverno
- ✓ Orte - Viterbo
- ✓ L'Aquila - Rieti
- ✓ Sora - Roccasecca.

3. Entro il periodo di validità del presente Contratto la Regione Lazio si riserva la facoltà di elaborare un piano per la ridefinizione più funzionale dei servizi comuni e/o di esclusiva competenza delle Regioni limitrofe, interessanti le sole relazioni di cui al comma 1, al fine di consentire una migliore organizzazione dei servizi ricadenti nella propria Regione.

Art. 5

(Prestazioni)

1. Trenitalia esercisce i servizi ferroviari di interesse locale e regionale, di cui alle relazioni di traffico specificate al precedente art. 4, con le fermate riportate in dettaglio nell'allegato n. 1 (quadri-orario "orario ufficiale").

2. Il servizio ferroviario verrà erogato da Trenitalia secondo il programma di esercizio di cui all'allegato n. 2, allegato che verrà integrato/rettificato di volta in volta ad ogni cambio dell'orario con apposita comunicazione che sarà inoltrata alla Regione nei quindici giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso e nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti nell'allegato n. 3. I programmi di esercizio che verranno sviluppati per il periodo 16.6.2002 - 31.12.2003 saranno oggetto di ulteriore verifica e conferma in seguito alla pubblicazione dei corrispondenti Orari Ufficiali.

3. Tenuto conto della previsione di Treni*km/Bus*km da erogarsi nel corso degli anni 2002 e 2003, indicata di seguito, nell'allegato n. 2 è riportato dettagliatamente il programma di esercizio dall'1.1.2002 al 15.6.2002.

ANNO 2002	Treni*km	Bus*km
	16.900.000	410.000
ANNO 2003	Treni*km	Bus*km
	16.900.000	410.000

4. Il programma di esercizio di cui al comma 2 trova riscontro nell'orario ufficiale di Trenitalia, e deve riportare:

- ✓ codice identificativo del treno/bus
- ✓ estremi del percorso
- ✓ orari di servizio
- ✓ giorni di esercizio annui
- ✓ treni*km/bus*km di servizio annui
- ✓ ore di servizio annue offerte al pubblico

5. Trenitalia, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive, si impegna a programmare e coordinare

tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:

- ✓ la manutenzione straordinaria e ordinaria del materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria, alle parti meccaniche ed elettriche;
- ✓ le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- ✓ il livello ottimale delle condizioni di sicurezza;
- ✓ le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione.

Trenitalia si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

6. A fronte dell'erogazione del servizio di cui al precedente comma 4, nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio definiti nell'allegato n. 3, la Regione riconosce a Trenitalia per ciascun anno di validità del presente contratto un corrispettivo pari a 163.871.774,00 Euro oltre IVA di legge.

Il corrispettivo viene erogato, per ciascun anno di validità del presente Contratto, previa presentazione della fattura, in quattro rate trimestrali da **corrispondersi entro il 30° giorno dalla data di accredito** dell'importo alla Regione Lazio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Regione si impegna a comunicare a Trenitalia gli estremi del mandato di pagamento attestante l'avvenuto versamento della somma spettante a Trenitalia entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso.

7. Trenitalia, al termine di ciascun trimestre, provvederà ad emettere fattura intestando la stessa a: REGIONE LAZIO – Dipartimento Mobilità e Trasporti – Via Capitan Bavastro n. 108 - ROMA.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul c/c bancario acceso presso il Monte dei Paschi di Siena – sede di Roma – n. 91765.43 – ABI 01030 – CAB 3200 a favore di Trenitalia S.p.A. – Divisione Trasporto Regionale – Direzione Regionale Lazio.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente, la Regione sarà tenuta a corrispondere gli interessi legali.

8. Trenitalia per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione.

9. La Regione e Trenitalia, considerata la positiva esperienza maturata nel corso dell'anno 2001 confermano l'esistenza del Comitato Tecnico di Verifica e Gestione del Contratto di Servizio di cui al successivo art. 6, con il compito di effettuare periodicamente verifiche sui servizi.

10. Il metodo di calcolo per la determinazione dei costi e dei ricavi è riportato nell'allegato n. 4.

Art. 6

(Comitato Tecnico di Verifica e Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto e al fine di svolgere l'attività di verifica sui servizi oggetto del presente contratto, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Verifica e Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da:

- ✓ due rappresentanti per ciascuna delle parti;
- ✓ un rappresentante del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, la cui partecipazione è assicurata ogni qualvolta le parti lo richiedano.

Potrà essere inoltre nominato un membro esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico di comune accordo dalle parti. L'onere finanziario relativo alla prestazione del predetto membro esperto viene equamente ripartito tra le parti.

2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali.

3. Per le attività di verifica il Comitato si avvarrà di un Gruppo di Verifica, i cui componenti sono nominati dalle parti.

Il Gruppo di Verifica sarà composto da almeno:

- ✓ due rappresentanti della Regione
- ✓ due rappresentanti di Trenitalia

4. Il Comitato si riunirà la prima volta entro 30 giorni dalla stipula del presente atto ed effettuerà, secondo un calendario concordato, verifiche al fine di monitorare i parametri di qualità e quantità fissati con il presente contratto.

5. Al termine di ciascuna verifica, il Comitato dovrà redigere apposita **relazione che verrà sottoposta all'esame della Regione e di Trenitalia al fine di provvedere all'espletamento delle attività di cui al presente atto.**

6. I nominativi dei rappresentanti incaricati di svolgere le verifiche verranno comunicati alle parti mediante lettera inviata anche a mezzo fax.

7. Trenitalia rilascerà ai rappresentanti della Regione, incaricati di svolgere le attività di cui al presente articolo, n. 10 Carte di Libera Circolazione nominative.

Art. 7

(Flessibilità del Programma di Esercizio)

1. Trenitalia può procedere a modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario oggetto del presente Contratto, ivi comprese quelle commerciali, acquisito il parere della Regione sulla base della documentazione prodotta da Trenitalia. Nei casi in cui tali lavori interessino la sicurezza dell'esercizio ferroviario e, in genere, delle persone, è sufficiente una tempestiva informazione di Trenitalia alla Regione.

2. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda, alle condizioni di contesto e al verificarsi di quanto previsto al precedente comma 1, le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare le percorrenze chilometriche complessive oggetto del contratto nel limite del +/- 1,5% sul totale dei treni*km/bus*km indicato all'art. 5 – comma 3, senza necessità di varianti contrattuali ove tale riprogrammazione non comporti una variazione del corrispettivo a carico della Regione di cui al precedente articolo 5, comma 6.

Art. 8

(Interruzione dei servizi)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto non può essere interrotta né sospesa da Trenitalia per nessun motivo, salvo per le cause di forza maggiore o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere ripristinata al più presto. Con l'eccezione del reiterato mancato versamento, da parte della Regione, di almeno tre trimestralità del corrispettivo di cui al precedente art. 5, Trenitalia non potrà invocare



l'inadempimento di alcun altro obbligo della Regione previsto nel presente Contratto, quale causa di sospensione dei servizi ferroviari oggetto dello stesso. In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte di Trenitalia per cause diverse da quella prima prevista come eccezione, la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta a Trenitalia per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa delle spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potrà avvalersi di altre aziende nel rispetto della vigente normativa.

2. Trenitalia garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizi minimi prevista secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e dagli Accordi Aziendali vigenti. Nell'allegato n. 8 sono riportati i servizi garantiti da Trenitalia per l'orario 27 gennaio – 15 giugno 2002. A ciascun cambio-orario Trenitalia provvederà all'aggiornamento dell'allegato. La Regione e Trenitalia concordano, altresì, sulla necessità di espletare il servizio Leonardo Express, anche con l'istituzione di servizi sostitutivi su gomma.

3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, etc, e comunque eventi non prevedibili dalla Regione e da Trenitalia con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni del corrispettivo previsto dal precedente articolo 5, a condizione che Trenitalia, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri la continuità del servizio anche in forma sostitutiva, naturalmente senza aumento del predetto corrispettivo.

4. Le modifiche ai programmi di esercizio di cui al presente articolo sono comunicate da Trenitalia alla Regione – Assessorato ai Trasporti e Lavori

Publici - anche a mezzo fax, entro le 24 ore successive, ricadenti in un giorno lavorativo, all'evento. La comunicazione dovrà contenere le motivazioni che le ha prodotte.

PARTE SECONDA - OBIETTIVI

Art. 9

(Parametri gestionali)

1. Le parti convengono di identificare i seguenti cinque parametri:
 - ✓ Passeggeri trasportati
 - ✓ Percorrenze chilometriche annue di servizio effettivo - treni*km/bus*km al netto delle percorrenze fuori servizio.
 - ✓ Costo operativo chilometrico del servizio (costo treno*km e costo bus*km)
 - ✓ Velocità commerciale dei servizi - Velocità media, su base annua, calcolata per singola relazione ferroviaria oggetto del presente atto
 - ✓ Rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

Le definizioni e le modalità di rilevazione dei suddetti parametri sono contenute nell'allegato n. 5.

Art. 10

(Scheda Servizi)

1. Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda Servizi" contenente i parametri gestionali di cui al precedente art.9 (allegato n. 6), quale valutazione sullo stato di fatto del livello quantitativo del servizio erogato nel corso del periodo di validità del presente contratto.

W

Trenitalia dovrà trasmettere la Scheda Servizi alla Regione entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello di competenza.

2. Trenitalia invierà alla Regione un report sull'andamento dell'esercizio ferroviari; i contenuti di detto report, ed i periodi di riferimento, saranno definiti dal Comitato di cui al precedente art. 6.

PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI

Art. 11

(Politica del trasporto)

1. La Regione si impegna:

- ✓ a realizzare i progetti di miglioramento delle infrastrutture intermodali nei modi e tempi definiti dall'Amministrazione nell'ambito dei propri documenti programmatici;
- ✓ a sviluppare ed adeguare l'integrazione tariffaria
- ✓ promuovere l'integrazione modale.

Art. 12

(Politica tariffaria)

1. Trenitalia adotta le tariffe integrate in vigore al momento della stipula del presente contratto e le loro variazioni definite dalla Regione.

2. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni della Legge Regionale 16 Luglio 1998 n. 30, la Regione si impegna ad integrare gli eventuali mancati ricavi derivanti dall'imposizione da parte sua delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 31 della Legge regionale 30/98 e successive modificazioni.

3. Trenitalia presenta alla Regione il programma annuale degli obiettivi di controllo dell'evasione tariffaria e si impegna ad attuare gli interventi in esso

previsti e a comunicare alla Regione mensilmente i risultati raggiunti (Legge Regionale 1/91).

4. La Regione estende anche al trasporto ferroviario regionale le disposizioni contenute all'art. 15 "Sanzioni" della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 1991, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 1998.

Art. 13

(Politica della qualità dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli qualitativi del servizio offerto per soddisfare le esigenze dei clienti-utenti. La verifica del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'allegato n. 3 sarà effettuata dal Comitato di cui all'art. 6 attraverso il monitoraggio della qualità erogata.

2. La Regione prende atto della Carta dei Servizi della Direzione Regionale Lazio relativa all'anno 2002, allegato n. 9, predisposta in linea con lo schema generale di riferimento di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998. Entro il mese di Marzo dell'anno 2003 verrà fornita alla Regione la Carta dei Servizi della Direzione Regionale Lazio predisposta per l'anno 2003.

Art. 14

(Rapporti con Associazioni/Istituzioni/Enti Locali/Grandi Clienti/Clienti)

1. In seguito alla realizzazione di nuove fermate e/o di nuove stazioni sarà esclusivamente la Regione Lazio competente a disporre lo svolgimento nelle stesse del servizio viaggiatori.

2. Le eventuali richieste provenienti da Associazioni/Istituzioni/Enti Locali/Grandi Clienti/Cienti aventi ad oggetto modifiche o integrazioni dei servizi, richieste di assegnazione e/o soppressione di fermate o quant'altro sia riconducibile all'offerta ferroviaria, saranno sottoposte alla Regione che valuterà se prenderle in considerazione tenendo conto delle verifiche tecniche - qualità, costi, organizzazione - realizzate da Trenitalia.

Art. 15

(Attività di Comunicazione)

1. Le parti si impegnano nel definire di comune accordo, campagne di comunicazione del servizio ferroviario per fornire costante informativa sulle modalità di erogazione del servizio da parte di Trenitalia e/o sulle iniziative che entrambe le parti adotteranno per il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi dello stesso.

2. La Regione, avvalendosi della collaborazione di Trenitalia, avvierà campagne di comunicazione alla clientela mirate alla sensibilizzazione nell'uso del mezzo di trasporto ferroviario sia per incentivare l'utilizzo dello stesso sia per limitare le azioni di vandalismo a carico dei mezzi/stazioni in dotazione a Trenitalia.

Art. 16

(Gestione dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a rilevare i parametri gestionali indicati nella Parte Seconda artt. 9 e 10 e a fornirli alla Regione nei termini indicati all'art. 10.

Art. 17

(Identificazione servizi regionali e logo regionale)

1. Trenitalia si impegna ad apporre, entro il mese di giugno 2002, sul materiale rotabile destinato al servizio ferroviario della Regione Lazio la dicitura "Servizio ferroviario regionale" affiancata dal logo della Regione Lazio.

2. La Regione Lazio potrà individuare nel corso del 2002 un nuovo logo, in sostituzione di quello indicato nel comma precedente, che possa contraddistinguere il network ferroviario regionale; detto nuovo logo verrà consegnato a Trenitalia che provvederà ad apporlo, entro tre mesi, sul materiale rotabile destinato al servizio ferroviario di competenza della Regione Lazio.

PARTE QUARTA: IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 18

(Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali)

1. Trenitalia si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale del servizio riportati nell'allegato n. 7

Art. 19

(Monitoraggio della qualità del servizio)

1. La Regione, per le valutazioni sul rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato n. 3, terrà conto delle risultanze dell'attività realizzata dal Comitato di cui all'art. 6.

2. Tenuto conto di quanto indicato all'art. 14, la Regione può inviare agli Enti Locali che ne inoltrassero richiesta, i risultati sull'attività di monitoraggio della qualità del servizio erogato nel corso dell'anno 2002 e nel corso dell'anno 2003. A tal fine Trenitalia si impegna a fornire, su richiesta della Regione, la documentazione necessaria.

Art. 20

(Rispetto degli impegni)

1. Fatto salvo quanto previsto del precedente articolo 13 in materia di qualità del servizio, le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente ogni utile collaborazione per la verifica del rispetto degli impegni assunti con il contratto, avvalendosi a tale scopo del Comitato di cui all' articolo 6.

2. Le parti si impegnano a definire di intesa, attivando ogni opportuno confronto, le azioni correttive necessarie per il rispetto degli impegni reciproci assunti con il Contratto.

Art. 21

(Sistema delle penali)

1. L'eventuale mancato rispetto degli obblighi contrattuali è regolato come segue:

- ✓ gli scostamenti per il mancato rispetto dei limiti minimi di regolarità sono calcolati semestralmente in base ai dati comunicati alla Regione da Trenitalia e verificati dal Comitato di cui all' art. 6;
- ✓ le sanzioni sono determinate e applicate su base annua come di seguito riportato.

A. Le sanzioni afferenti la puntualità del servizio verranno determinate nel modo seguente:

a) Euro 7.800,00 per ogni punto percentuale (arrotondato per difetto per decimali minori o uguali a 5 ovvero arrotondato per eccesso per decimali maggiori di 5) inferiore all'obiettivo 1 fissato all'allegato n. 3;

b) Euro 15.500,00 per ogni punto percentuale (arrotondato per difetto per decimali minori o uguali a 5 ovvero arrotondato per eccesso per decimali maggiori di 5) inferiore all'obiettivo 2 fissato all'allegato n. 3.

Le sanzioni così come valutate vengono comminate in un'unica soluzione annua a consuntivo; qualora il 92% del monte generato dei servizi attribuiti alla Regione risulti aver subito un ritardo non superiore a 10 minuti, allora la sanzione non viene applicata.

B. Relativamente al mancato rispetto dei cicli di pulizia e della gestione dell'informazione le sanzioni sono determinate in base ad ogni infrazione accertata dal Gruppo di Verifica di cui all'art. 6 negli ammontari di seguito indicati:

a) Euro 260,00 per ogni infrazione ai cicli di pulizia;

b) Euro 520,00 per ogni infrazione ai doveri di informazione al pubblico;

c) Euro 10.000,00 per mancata trasmissione alla Regione della scheda servizi di cui all'art. 10 del presente contratto .

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata dal Gruppo di Verifica di cui all'art. 6.

3. Qualora venisse riscontrato il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato 3 le parti, nell'ambito delle attività affidate al Comitato di cui all'art. 6, ne analizzeranno congiuntamente le cause.
4. Le parti concordano di rinviare ad eventuale successiva regolamentazione la utilizzazione delle risorse derivanti dalla applicazione delle penali previste dall'articolo 21.

Art. 22

(Sistema degli incentivi)

1. Le parti concordano sulla necessità di adottare un sistema per la rilevazione della qualità percepita dall'utenza, inteso a individuare, sulla base del miglioramento di un indice di soddisfazione, meccanismi premianti dei risultati conseguiti da Trenitalia e a verificare, ricalibrandolo, il sistema adottato per il monitoraggio della qualità erogata.
2. Il sistema di rilevazione della qualità percepita sarà concordato in sede di Comitato e dovrà prevedere il calcolo dell'indice di cui al comma 1.
3. Il valore di partenza sarà determinato sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso del periodo di validità del contratto.
4. Le parti convengono infine sull'opportunità di individuare, sempre in sede di Comitato, modalità di sviluppo del sistema premiante per il perseguimento di obiettivi di miglioramento del livello di efficacia del servizio oggetto del Contratto, basate sull'introduzione di strumenti di incentivazione specificamente rivolti a premiare i risultati conseguiti da Trenitalia in termini di incremento del numero di viaggiatori trasportati.

Art. 23

(Tempi del monitoraggio)

1. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato n. 3, verrà effettuata dal Comitato di cui all'art. 6.
2. La verifica dei livelli quantitativi dei servizi erogati da Trenitalia, in termini di treni*km e bus*km, negli anni 2002 e 2003 verrà effettuata da Trenitalia e comunicata alla Regione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun orario.

Art. 24

(Pianificazione comune)

1. La Regione si impegna a concertare strumenti di programmazione per la pianificazione dei servizi ferroviari riguardanti più regioni.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 25

(Clausole fiscali)

1. Il presente contratto ha per oggetto il pagamento di un corrispettivo da parte della Regione a fronte dell'erogazione dei servizi ferroviari regionali da parte di Trenitalia S.p.A., in attuazione della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Le relative prestazioni, pertanto, sono assoggettate ad IVA ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 26

(Controversie tra le parti)

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nella interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali

contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno, anche con l'assistenza del Comitato di cui al precedente art. 6, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto di tre membri designati:

- ✓ uno dalla Regione
- ✓ uno da Trenitalia S.p.A.
- ✓ uno, con funzioni di presidente, eletto dal Presidente del Tribunale di Roma.

2. In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione dell'una all'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

4. In caso di contenzioso il foro competente è quello di Roma;

5. Tutte le spese contrattuali e di registrazione sono a spese di Trenitalia S.p.A.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ne ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti hanno dichiarato di essere conforme alla volontà degli stessi e con me Ufficiale rogante lo sottoscrivono.



Il presente atto è composto da numero _____ facciate e numero _____ righe della presente facciata ed è conforme allo schema predisposto ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n _____ del _____, in parte scritto a macchina ed in parte da me Ufficiale rogante.

Per la REGIONE LAZIO

Per TRENITALIA S.p.A.

L'ufficiale Rogante

Allegati

1. Elenco relazioni di traffico e rispettive fermate
2. Programma di esercizio
3. Qualità dei servizi
4. Metodo di calcolo dei costi e degli introiti
5. Definizione e modalità di rilevazione parametri di esercizio
6. Scheda Servizi
7. Parametri di monitoraggio ed economico-finanziari
8. Elenco servizi garantiti da Trenitalia SpA in caso di sciopero
9. Carta dei Servizi della Direzione Regionale Lazio per l'anno 2002

IL DIRETTORE VICARIO
DEL DIPARTIMENTO 6
(Dr. Guido Ferraro) TIOLO

L'ASSESSORE
Avv. Francesco Aracri

IL RESP. DEL PROCED.
P.I. Michele Natale Scudavacca